

Statuto Sociale

Proposte di modificazioni statutarie

Testo vigente	NOTE	Proposta nuova formulazione
TITOLO I – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETÀ		
<p>ART. 1 – DENOMINAZIONE</p> <p>1. La Società è denominata Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Società Cooperativa per azioni o, in forma abbreviata, BPPBS.c.p.a..</p> <p>2. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.</p>		<i>(invariato)</i>
<p>ART. 2 - DURATA E SEDE</p> <p>1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100, salvo proroga. La Società ha sede legale e direzione generale in Altamura. Essa può, nel rispetto delle disposizioni vigenti, istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.</p>		<i>(invariato)</i>
<p>ART. 3 - OGGETTO SOCIALE</p> <p>1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri Soci che dei non Soci, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare.</p> <p>2. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>3. La Società, nel perseguire il vantaggio dei Soci, presta particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva. In aderenza alle proprie finalità istituzionali, la Società accorda ai Soci clienti agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.</p> <p>4. La Società destina in ogni esercizio una somma fino al 3% dell'utile netto dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti.</p>		<i>(invariato)</i>

TITOLO II – PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

<p>ART. 4 – PATRIMONIO SOCIALE</p> <p>1. Il patrimonio sociale è costituito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal capitale sociale; • dalla riserva legale; • dalla riserva statutaria; • da ogni altra riserva o fondo avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti. 		<p align="center"><i>(invariato)</i></p>
<p>ART. 5 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di Euro 2,58 (euro duevirgolacinquantotto), che possono essere emesse illimitatamente.</p> <p>2. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime.</p> <p>3. Con delibera del 8 aprile 2017, l'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod.civ, la facoltà di deliberare in una o più volte – entro il 8 aprile 2022– l'aumento di capitale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo nominale massimo di Euro 100.000.000 e a un prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione non inferiore al valore nominale delle azioni già in circolazione.</p>	<p>Sulla base del disposto del novellato art. 2346 c.c., si propone di eliminare l'indicazione del valore nominale per tutte le azioni della banca. Ne segue che il valore della singola azione si ricava attraverso la divisione dell'ammontare complessivo del capitale con il numero delle azioni, pervenendo così al cd. valore nominale "inespresso". Ciò consente alla banca di giovare – come già fanno società bancarie che hanno percorso questa via – di vantaggi organizzativi importanti nell'effettuazione di una serie di operazioni sul capitale.</p>	<p>ART. 5 - CAPITALE SOCIALE</p> <p>1. Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di Euro 2,58 (euro duevirgolacinquantotto), da azioni ordinarie nominative ed indivisibili senza indicazione del valore nominale. che possono essere emesse illimitatamente.</p> <p align="center"><i>(invariato)</i></p> <p>3. Con delibera del XX/XX/2022, l'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del cod.civ, la facoltà di deliberare in una o più volte – entro il XX/XX/2027– l'aumento di capitale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo nominale massimo di Euro 50.000.000. e a un prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione non inferiore al valore nominale delle azioni già in circolazione.</p>
<p>ART. 6 - PREZZO DELLE AZIONI</p> <p>1. Su proposta degli amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci determina</p>	<p><i>Si fa presente che è stato riportato nella tabella "testo vigente" il testo così come deliberato dal Consiglio in</i></p>	<p>ART. 6 - PREZZO DELLE AZIONI</p> <p>1. Su proposta degli amministratori, sentito il Collegio sindacale, l'Assemblea dei soci determina</p>

<p>annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il rimborso delle azioni in tutti i casi di scioglimento del rapporto sociale che si verificano nel corso dell'esercizio ha luogo al valore determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale, nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ.</p> <p>3. Il rimborso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della Società, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni riferite a ciascun Socio o a chi venga ammesso a Socio.</p>	<p><i>data 25 novembre 2021 e comunicato con pec in data 1 dicembre 2021.</i></p>	<p>annualmente, in sede di approvazione del bilancio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.</p> <p><i>(invariato)</i></p> <p><i>(invariato)</i></p> <p><i>(invariato)</i></p>
<p>ART. 7 - SOCI</p> <p>1. Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 11.</p> <p>2. Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modifica a detta designazione è inopponibile</p>		<p><i>(invariato)</i></p>

<p>alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme di legge.</p> <p>3. Ai fini dell'ammissione nella Società è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Società stessa; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la Società è attiva attraverso la rete dei propri sportelli</p> <p>4. I dipendenti della Società possono essere soci della stessa, ma non ricoprire le cariche sociali; tale divieto non trova applicazione al Direttore Generale.</p> <p>5. I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.</p>		
<p>ART. 8 - FORMALITÀ PER L'AMMISSIONE A SOCIO ED IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI</p> <p>1. Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni sottoscritte o acquistate, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per statuto o richiesta dalla Società in via generale.</p> <p>2. Fermo quanto previsto dall'art. 13, sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.</p> <p>3. La cessione da parte del Socio dell'intera partecipazione, comunque rilevata dalla Società, comporta automaticamente la perdita della qualità di Socio.</p> <p>4. I minori possono essere ammessi quali soci a richiesta di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o ne abbia comunque la rappresentanza.</p>	<p><i>Si fa presente che è stato riportato nella tabella "testo vigente" il testo così come deliberato dal Consiglio in data 25 novembre 2021 e comunicato con pec in data 1 dicembre 2021.</i></p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>ART. 9 - GRADIMENTO ALL'AMMISSIONE A SOCIO</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto</p>		<p><i>(invariato)</i></p>

<p>della domanda di ammissione a Socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, incluso quello alla sua indipendenza e autonomia, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.</p> <p>2. L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 48, e la sua decisione non è appellabile.</p> <p>3. La delibera sulla domanda di ammissione a Socio verrà portata a conoscenza dell'interessato entro 60 giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.</p>		
<p>ART. 10 - ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI SOCIO</p> <p>1. La qualità di Socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro soci, adempite le formalità prescritte.</p> <p>2. L'ammissione a Socio si intende decaduta se il sottoscrittore di nuove azioni non provvede al versamento dell'importo complessivamente dovuto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.</p>		<p><i>(invariato)</i></p>
<p>ART. 11 - CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ A SOCIO</p> <p>1. Non possono far parte della Società – per tutta la durata della relativa situazione di incapacità – gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.</p>		<p><i>(invariato)</i></p>
<p>ART. 12 - LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO</p> <p>1. Nessuno può essere titolare direttamente o indirettamente di azioni per un valore nominale eccedente il limite stabilito per legge.</p> <p>2. La Società appena rileva il superamento di tale limite contesta</p>	<p>Per finalità di coordinamento con quanto precede (Art. 5 "Capitale Sociale").</p>	<p>ART. 12 - LIMITI AL POSSESSO AZIONARIO</p> <p>1. Nessuno può essere titolare direttamente o indirettamente di azioni per un valore nominale eccedente il limite stabilito per legge.</p>

<p>al titolare del conto e all'intermediario la violazione del divieto. Le azioni eccedenti, per le quali non si procede all'iscrizione nel libro soci, devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso inutilmente tale termine, i relativi diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse azioni fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici, attraverso interventi di carattere sociale e culturale.</p>		<p>(invariato)</p>
<p>ART. 13 - MORTE DEL SOCIO</p> <p>1. In caso di morte del socio, gli eredi subentrano nella partecipazione del socio deceduto.</p> <p>2. Gli eredi hanno diritto di presentare domanda di ammissione a socio o, se privi dei requisiti, domanda di accertamento dell'insussistenza degli stessi. In mancanza, ovvero fino al momento del rigetto della domanda di ammissione a socio o all'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, gli eredi possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto previsto dall'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.</p> <p>3. Gli eredi ai quali il Consiglio di amministrazione abbia rifiutato l'ammissione a socio o nei confronti dei quali abbia accertato l'insussistenza dei requisiti di ammissione, hanno diritto al rimborso delle azioni, salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 2-ter, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Il valore di rimborso delle azioni è determinato secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2.</p> <p>4. Qualora subentri una pluralità di eredi e le azioni non siano divisibili o comunque non si formi l'accordo fra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune per l'esercizio dei diritti.</p>	<p><i>Si fa presente che è stato riportato nella tabella "testo vigente" il testo così come deliberato dal Consiglio in data 25 novembre 2021 e comunicato con pec in data 1 dicembre 2021.</i></p>	<p>(invariato)</p>
<p>ART. 14 - RECESSO DEL SOCIO</p> <p>1. Il recesso è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.</p> <p>2. È comunque escluso il recesso nel caso di proroga della durata della</p>	<p><i>Si fa presente che è stato riportato nella tabella "testo vigente" il testo così come deliberato dal Consiglio in data 25 novembre 2021 e</i></p>	<p>(invariato)</p>

<p>Società e nel caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.</p> <p>3. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2.</p>	<p><i>comunicato con pec in data 1 dicembre 2021.</i></p>	
<p>ART. 15 - ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:</p> <p>a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni comunque contratte;</p> <p>b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;</p> <p>c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533 cod. civ.;</p> <p>d) coloro che vengano a trovarsi in una delle situazioni previste dal precedente art. 11.</p> <p>2. Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o nelle altre forme previste dalla legge.</p> <p>3. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art. 6, comma 2.</p> <p>4. Nel caso di inadempienza del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 cod. civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato - in deroga all'art. 2535 cod. civ. - ai sensi dell'art. 6.</p> <p>5. Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste nel comma precedente.</p>	<p><i>Si fa presente che è stato riportato nella tabella "testo vigente" il testo così come deliberato dal Consiglio in data 25 novembre 2021 e comunicato con pec in data 1 dicembre 2021.</i></p>	<p><i>(invariato)</i></p>

<p>ART. 16 - ANNULLAMENTO DELLE AZIONI</p> <p>1. In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, l'importo spettante a seguito dell'annullamento delle azioni è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.</p>		<p>(invariato)</p>
<p>ART. 17 - ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione può disporre, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare pro tempore vigente, l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui al successivo art. 53 nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>2. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.</p>		<p>(invariato)</p>
<p>ART. 18 - DIVIDENDO</p> <p>1. I titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali partecipano per intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni e fino alla data di stacco del dividendo medesimo. I sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della Società.</p> <p>3. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili vengono acquisiti dalla Società e imputati alla riserva statutaria</p>	<p><i>Si fa presente che è stato riportato nella tabella "testo vigente" il testo così come deliberato dal Consiglio in data 25 novembre 2021 e comunicato con pec in data 1 dicembre 2021.</i></p>	<p>(invariato)</p>
<p>ART. 19 - VINCOLI SU AZIONI</p> <p>1. Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei Soci.</p> <p>2. In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.</p>		<p>(invariato)</p>

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

ART. 20 - ORGANI SOCIALI

1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze è demandato:

- all'Assemblea dei Soci;
- al Consiglio di Amministrazione;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- al Comitato Esecutivo, se nominato;
- all'Amministratore Delegato, se nominato;
- al Collegio dei Sindaci;
- al Collegio dei Probiviri;
- alla Direzione Generale.

(invariato)

<p>ART. 21 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE</p> <p>1. L'Assemblea dei Soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione – oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione – nel comune dove ha sede la Società o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>2. L'avviso di convocazione indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il luogo in cui si svolge l'Assemblea; • la data e l'ora di convocazione; • le materie poste all'ordine del giorno; • le modalità di esercizio del voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, nei casi di cui al successivo art. 23, comma 8; • l'eventuale data per la seconda convocazione e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge. <p>3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre convoca l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è stata fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire alla Assemblea a quella data.</p> <p>4. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata nei modi di legge, ed indicare gli argomenti da trattarsi.</p> <p>5. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p>		<p><i>(invariato)</i></p>
<p>ART. 22 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • approva il bilancio e destina gli utili; • nomina e revoca gli Amministratori, i Sindaci e i Proviviri e designa il Presidente del Collegio Sindacale; • conferisce su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione e, sentito il Collegio Sindacale, 		<p>ART. 22 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • approva il bilancio e destina gli utili; • nomina e revoca gli Amministratori, i Sindaci e i Proviviri e designa il Presidente del Collegio Sindacale; • conferisce su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione e, sentito il Collegio Sindacale,

<p>provvede alla sua revoca quando ricorra una giusta causa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti; • approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; • approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; • delibera, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione e con il <i>quorum</i> di cui al successivo art. 27, comma 2, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare a un limite superiore al 100% (cento per cento), e comunque non superiore al massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente, il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante o di determinate categorie di esso; • delibera, con il <i>quorum</i> di cui al successivo art. 27, comma 2, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di derogare il limite previsto dalla normativa pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 		<p>provvede alla sua revoca quando ricorra una giusta causa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti; • approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; • approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; • delibera, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione e con il <i>quorum</i> di cui al successivo art. 27, comma 2, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare a un limite superiore al 100% (cento per cento), e comunque non superiore al massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente, il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante o di determinate categorie di esso; • delibera, con il <i>quorum</i> di cui al successivo art. 27, comma 2, sull'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di derogare il limite previsto dalla normativa pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
---	--	---

<ul style="list-style-type: none"> • delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; • approva il Regolamento Assembleare e il Regolamento di cui all'art. 37, relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori; • delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto. <p>2. L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 33, comma 3. Delibera, inoltre, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>	<p>Si tratta di modifiche derivate dal recente intervento effettuato dalle disposizioni di vigilanza e da esigenze di coordinamento dei richiami.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; • approva il Regolamento Assembleare; • delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto. <p>2. L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 33, comma 34. Delibera, inoltre, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>
<p>ART. 23 - INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA</p> <p>1. Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.</p> <p>2. La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo, valevole per l'esercizio del diritto di voto.</p> <p>3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.</p> <p>4. È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.</p> <p>5. Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di dieci Soci.</p> <p>6. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le</p>		<p><i>(invariato)</i></p>

limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prevedere che l'Assemblea sia tenuta – in conformità ai criteri e modalità previsti dal Regolamento assembleare di cui al successivo art. 24 – anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite l'identificazione dei Soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per gli stessi di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di poter visionare, ricevere e trattare la documentazione e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In tal caso, l'avviso di convocazione di cui al precedente art. 21 precisa le modalità attraverso cui è possibile prendere parte all'Assemblea mediante sistemi di collegamento a distanza, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

8. Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione valgono le seguenti disposizioni:

- il voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione è sempre ammesso, fatta eccezione per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori;
- possono votare per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta;
- sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- il testo delle deliberazioni da adottare è riportato per esteso nell'avviso di convocazione e sulla scheda di voto, in conformità al Regolamento assembleare di cui al successivo art. 24;

(invariato)

<ul style="list-style-type: none"> • se la scheda di voto non è allegata all'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'avviso stesso deve indicare le modalità attraverso cui i soci possono richiedere ed ottenere le schede di voto; • il computo delle schede avviene: <ul style="list-style-type: none"> a) al momento della costituzione dell'Assemblea, ai fini della verifica del quorum costitutivo; b) al momento della votazione, ai fini della verifica del quorum deliberativo; • ove siano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; • le schede dei voti espressi per corrispondenza sono conservate agli atti della Società; • il Consiglio di Amministrazione cura la diffusione, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al successivo art. 24, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea in caso di voti espressi per corrispondenza al fine di agevolare l'esercizio dei propri diritti da parte dei soci astenuti o dissenzienti. 		
<p style="text-align: center;">ART. 24 - REGOLAMENTO ASSEMBLEARE</p> <p>1. Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, dal regolamento assembleare vigente, approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive.</p> <p>2. Nello stesso Regolamento sono disciplinate le modalità di elezione da parte dell'Assemblea alle cariche sociali.</p>		<i>(invariato)</i>
<p style="text-align: center;">ART. 25 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua</p>		<i>(invariato)</i>

<p>assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.</p> <p>2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.</p> <p>3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo che nel caso di assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio da lui designato.</p>		
<p>ART. 26 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.</p> <p>2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un venticinquesimo dei soci medesimi.</p> <p>3. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un decimo dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società e il trasferimento della sede sociale all'estero, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge.</p>		<p><i>(invariato)</i></p>
<p>ART. 27 - VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge; a parità di voti la proposta si</p>		<p><i>(invariato)</i></p>

<p>intende respinta. La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa.</p> <p>2. In deroga a quanto previsto dal comma che precede, ai fini dell'assunzione delle deliberazioni di cui all'art. 22, comma 1, settimo e ottavo alinea, l'Assemblea ordinaria delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci presenti, se costituita con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; • con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci presenti, qualunque sia il numero dei soci capitale con cui l'Assemblea è costituita. <p>3. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.</p>		
<p>ART. 28 - PROROGA DELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.</p> <p>2. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.</p>		<p><i>(invariato)</i></p>

<p>ART. 29 - VERBALE DELLE ASSEMBLEE</p> <p>1. Le deliberazioni di ogni Assemblea saranno fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul libro dei verbali delle assemblee, verrà sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico, e dagli scrutatori.</p> <p>2. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.</p>		<p>(invariato)</p>
<p>ART. 30 - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>2. Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere privo di incarichi esecutivi. A tali fini, sono considerati esecutivi i Consiglieri che:</p> <ul style="list-style-type: none"> sono membri del Comitato Esecutivo, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società; 	<p>La modifica relativa alla composizione numerica del consiglio risponde all'esigenza di uniformare la previsione allo Statuto tipo dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari e a quanto previsto da Banche di analoghe dimensioni. Si è così meglio in grado di rispondere all'esigenza di far fronte all'accresciuta attività del Consiglio, derivante anche da recenti interventi regolamentari, di garantire più efficacemente il rispetto delle quote di genere e di agevolare la crescita per linee esterne della Banca.</p> <p>Modifica apportata in ragione degli impegni richiesti dalle nuove disposizioni e dei cambiamenti tecnologici in atto.</p> <p>La proposta rafforza la filosofia del recente intervento regolamentare ed è volta a favorire, con il ricambio generazionale, una più efficiente diversificazione nel tempo della composizione dei consigli.</p>	<p>ART. 30 - COMPOSIZIONE, NOMINA E REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a undici secondo le determinazioni dell'Assemblea.</p> <p>I Consiglieri eletti tra i soci aventi diritto di voto, con un'età non superiore ai 75 anni all'atto della nomina, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenza e correttezza, e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente.</p> <p>2. Almeno un terzo dei Consiglieri deve essere privo di incarichi esecutivi. A tali fini, sono considerati esecutivi i Consiglieri che:</p> <ul style="list-style-type: none"> sono membri del Comitato Esecutivo, sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di fatto, funzioni attinenti alla gestione della Società;

<ul style="list-style-type: none"> • rivestono incarichi direttivi nella Banca, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati diversi da quello di cui al successivo comma 7. <p>3. Almeno un quarto dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) deve possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.</p> <p>4. Ai fini della presente disposizione, e fatte salve eventuali e più rigorose disposizioni di carattere normativo, sono considerati non indipendenti i Consiglieri che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano in corso o abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative; • rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca; • siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società; • siano coniugi, parenti od affini entro il terzo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti. <p>5. La significatività della relazione dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo consigliere sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Banca.</p> <p>6. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.</p>	<p>Ove non altrimenti motivato, le modifiche introdotte in questo articolo rispondono alle nuove prescrizioni di vigilanza ovvero operano aggiustamenti o coordinamenti di richiami.</p> <p>Ripresa previsione dello Statuto tipo ANBP mutuata dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana ed. 2020, Raccomandazione n. 7, lett. g)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • rivestono incarichi direttivi nella Banca, sovrintendono a specifiche aree della gestione aziendale o partecipano a comitati diversi da quello di cui al successivo comma 87. <p>3. Almeno un quarto dei Consiglieri (che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.</p> <p>4. Non è considerato indipendente l'amministratore che è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Banca.</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano in corso o abbiano avuto con la Società nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative; • rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Banca; • siano soci o amministratori o abbiano relazioni significative di affari con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società; • siano coniugi, parenti od affini entro il terzo grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti. <p>5. La significatività della relazione dovrà essere valutata sia in base alla situazione patrimoniale del singolo consigliere sia in base alla rilevanza/importanza del rapporto stesso per la Banca.</p> <p>6-5. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.</p>
--	--	--

7. Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito un Comitato rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, che svolge funzioni di supporto al Consiglio in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle disposizioni di vigilanza pro tempore vigenti.

8. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere

6. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato il rispetto, oltre che del numero di amministratori indipendenti, anche dell'equilibrio tra i generi, nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

A tal fine, sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da soci a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

7. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di amministratore l'essere legato alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera o di lavoro subordinato fatta eccezione per l'Amministratore delegato, se nominato ai sensi dell'art. 35 dello Statuto

~~7~~8. Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito un Comitato rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, che svolge funzioni di supporto al Consiglio in materia di rischi e sistema dei controlli interni, con i compiti previsti dalle disposizioni di vigilanza pro tempore vigenti.

Il Presidente del Comitato non può coincidere con il Presidente del Consiglio di amministrazione o con il Presidente di altri comitati.

~~8~~9. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Gli Amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

~~9~~10. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere

revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

10. La perdita da parte dell'amministratore della qualità di Socio comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

11. Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio, con le seguenti modalità:

- il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei Soci in tempo utile, la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, elencati in ordine progressivo, e specificare i candidati – in numero non inferiore a un quarto del totale – in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 4;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori;
- ciascuna lista presentata da Soci deve essere sottoscritta da almeno 400 (quattrocento) Soci, qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta;
- i Soci sottoscrittori, al momento della presentazione della lista devono essere iscritti al libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e avere diritto di intervenire e di votare in

revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

10—11. La perdita da parte dell'amministratore della qualità di Socio comporta automaticamente la decadenza dalla carica.

11-12. Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio, con le seguenti modalità:

- il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente, e porta a conoscenza dei Soci in tempo utile, la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
- ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di Amministratori da nominare, elencati in ordine progressivo, e specificare i candidati – in numero non inferiore a un quarto del totale – in possesso dei requisiti di indipendenza **assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi, nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.**
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori;
- ciascuna lista presentata da Soci deve essere sottoscritta da almeno 400 (quattrocento) Soci, qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta;
- i Soci sottoscrittori, al momento della presentazione della lista devono essere iscritti al libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e avere diritto di intervenire e di votare in

Assemblea. I Soci sottoscrittori, le cui azioni della Società siano depositate presso altri intermediari, devono depositare unitamente alla lista il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato dall'intermediario;

- le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato;
- ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna lista;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

12. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità:

- il *curriculum* professionale dei candidati volto a identificare per quale profilo teorico, tra quelli previamente identificati dal Consiglio, ciascuno di essi risulta adeguato;
- le motivazioni di eventuali differenze nella composizione della lista rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi, se del caso, quelli di indipendenza.

13. Le liste presentate senza l'osservanza dei commi che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la documentazione incompleta relativa a singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi, senza invalidare la

Assemblea. I Soci sottoscrittori, le cui azioni della Società siano depositate presso altri intermediari, devono depositare unitamente alla lista il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato dall'intermediario;

- le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato;
- ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per nessuna lista;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

12.13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità:

- il *curriculum* professionale dei candidati volto a identificare per quale profilo teorico, tra quelli previamente identificati dal Consiglio, ciascuno di essi risulta adeguato;
- le motivazioni di eventuali differenze nella composizione della lista rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
- le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi, se del caso, quelli di indipendenza.

13.14. Le liste presentate senza l'osservanza dei commi che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la documentazione incompleta relativa a singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi, senza invalidare la

presentazione della lista di appartenenza.

14. All'elezione della carica di Amministratore si procede come segue:

- sono prese in considerazione, ai fini delle nomine, solo le liste che abbiano ottenuto almeno 500 (cinquecento) voti validamente espressi.
- ogni Socio può votare una sola lista;
- in caso di presentazione di più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, tutti gli Amministratori da nominare tranne uno, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista;

- qualora sia stata presentata una sola lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista;
- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista oppure nessuna lista ottenga almeno 500 (cinquecento) voti validi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto senza osservare il procedimento di cui ai precedenti alinea;

La regola è che nominati sono i primi otto eletti della prima lista e il primo della seconda; ove questa composizione non rispetti detta quota, rimane il primo della seconda lista fra i nominati, mentre l'ultimo della prima lista potrebbe rientrare in gioco ed essere scartato quello, pur collocato con ordine progressivo più alto, che debba consentire il rispetto della quota di genere.

presentazione della lista di appartenenza.

14.15. All'elezione della carica di Amministratore si procede come segue:

- sono prese in considerazione, ai fini delle nomine, solo le liste che abbiano ottenuto almeno 500 (cinquecento) voti validamente espressi.
- ogni Socio può votare una sola lista;
- **nel caso in cui più liste abbiano ottenuto almeno 500 voti validamente espressi, sono nominati amministratori,**
 - **i candidati indicati, in ordine progressivo, nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ad eccezione del candidato indicato all'ultimo posto;**
 - **il primo candidato indicato, in ordine progressivo, nella lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti;**

- **ove la procedura delineata al capoverso precedente non consenta, nell'ambito del consiglio così composto, il rispetto delle quote di genere, deve essere escluso dalla nomina il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, diverso dall'ultimo, individuato, sempre scalando dal basso verso l'alto nella progressione della lista medesima, in modo che si realizzi il rispetto di detta quota.**

- qualora sia stata presentata una sola lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista;
- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista oppure nessuna lista ottenga almeno 500 (cinquecento) voti validi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto senza osservare il procedimento di cui ai precedenti alinea, **garantendo il rispetto della normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente;**

<ul style="list-style-type: none"> • nel caso di parità di voti tra liste, si procederà con votazione di ballottaggio; • nel caso in cui, a causa dell'esclusione di singoli candidati, non si raggiunga il numero di Amministratori da nominare, l'Assemblea nomina gli Amministratori mancanti con le maggioranze di Statuto, sulla base delle candidature presentate in sede assembleare. 		<ul style="list-style-type: none"> • nel caso di parità di voti tra liste, si procederà con votazione di ballottaggio; • nel caso in cui, a causa dell'esclusione di singoli candidati, non si raggiunga il numero di Amministratori da nominare, l'Assemblea nomina gli Amministratori mancanti con le maggioranze di Statuto, sulla base delle candidature presentate in sede assembleare, garantendo il rispetto della normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente <p>16. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, definisce e approva una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti e dei componenti la Direzione Generale, ivi compresi il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti. All'assemblea dei soci deve essere fornita adeguata informativa della Politica di idoneità adottata.</p>
<p>ART. 31 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</p> <p>1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, gli altri possono provvedere alla loro sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati.</p>	<p>Le modifiche introdotte in questo articolo rispondono tutte alle nuove prescrizioni di vigilanza ovvero operano aggiustamenti o coordinamenti di richiami.</p>	<p>ART.31- SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI</p> <p>1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati, garantendo:</p> <p>i) che la composizione del Consiglio risultante a seguito della cooptazione rispetti le disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti;</p>

<p>2. Gli Amministratori indipendenti esprimono il proprio parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.</p> <p>3. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p>4. Ai fini della sostituzione degli Amministratori cessati, l'Assemblea delibera con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singoli candidati, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati. Ove, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere in tal modo, la nomina degli Amministratori da sostituire avviene con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singole candidature, presentate in sede assembleare, senza vincolo di lista.</p> <p>5. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli Amministratori sostituiti.</p> <p>6. Venendo a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.</p>		<p>ii) l'applicazione delle disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti relative alla procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea.</p> <p>2. Gli Amministratori indipendenti esprimono il proprio parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.</p> <p>3. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</p> <p>4. Ai fini della sostituzione degli Amministratori cessati, l'Assemblea delibera con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singoli candidati, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza degli Amministratori cessati. Ove, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere in tal modo, la nomina degli Amministratori da sostituire avviene con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singole candidature, presentate, in sede assembleare, senza vincolo di lista.</p> <p>5. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare restano in carica fino al termine del periodo per il quale erano stati nominati gli Amministratori sostituiti</p> <p>6. Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.</p>
<p>ART. 32 - CARICHE CONSILIARI</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono assolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>2. Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente o il Vice</p>		<p>ART. 32 - CARICHE CONSILIARI</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente, che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono assolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano di età.</p> <p>2. Venendo meno, nel corso dell'esercizio, il Presidente o il Vice</p>

<p>Presidente, il Consiglio provvede alla loro nomina.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.</p>	<p>Modifica apportata per ragioni di snellimento organizzativo</p>	<p>Presidente, il Consiglio provvede alla loro nomina.</p> <p>3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce o un componente della direzione generale oppure un altro membro del personale.</p>
<p>ART. 33 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.</p> <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per Disposizioni di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive necessarie a fare fronte a eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; • l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; • l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica; 	<p>Riproduce nello statuto la prescrizione dell'art. 2391 c.c., finora richiamata soltanto nella <i>Policy</i>.</p>	<p>ART. 33 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria Amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riserva esclusivamente all'Assemblea.</p> <p>2. Gli amministratori devono dare notizia al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.</p> <p>2—3. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per Disposizioni di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della Società, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione delle misure correttive necessarie a fare fronte a eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni, nonché la prevenzione dei conflitti di interesse; • l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci; • l'indirizzo generale nonché le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;

- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'acquisto di azioni proprie, ai sensi del precedente art. 17;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni della Società;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- la costituzione di comitati interni al Consiglio di

- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni;
- la valutazione del generale andamento della gestione;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- l'acquisto di azioni proprie, ai sensi del precedente art. 17;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni della Società;
- l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
- la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
- la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
- le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, sentito il Collegio Sindacale;
- l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- la costituzione di comitati interni al Consiglio di

<p>Amministrazione con funzioni consultive, propositive ed istruttorie, determinandone la composizione e i compiti ed approvandone il regolamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società partecipate.; <p>3. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-<i>bis</i> del cod.civ..</p> <p>4. È altresì facoltà del Consiglio proporre All'assemblea la nomina di un Presidente Onorario, scelto fra coloro che hanno già ricoperto la</p>	<p>Ove non altrimenti motivato, le modifiche introdotte in questo articolo rispondono alle nuove prescrizioni di vigilanza ovvero operano aggiustamenti o coordinamenti di richiami.</p>	<p>Amministrazione con funzioni consultive, propositive ed istruttorie, determinandone la composizione e i compiti ed approvandone il regolamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▲ la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società partecipate.; <ul style="list-style-type: none"> • l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza; • l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce; • la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze; • l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività. • l'approvazione di un Codice etico che stabilisce regole di condotta professionale per il personale della Banca, ivi compresi modalità operative e presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale anche mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi; <p>4.3. È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-<i>bis</i> del cod.civ.</p> <p>4.5. È altresì facoltà del Consiglio proporre All'assemblea la nomina di un Presidente Onorario, scelto fra coloro che hanno già ricoperto la</p>
--	--	--

<p>carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare con funzione consultiva su argomenti di particolare rilevanza e/o delicatezza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o di Comitati Consiliari.</p>		<p>carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente Onorario, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare con funzione consultiva su argomenti di particolare rilevanza e/o delicatezza, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione o di Comitati Consiliari.</p>
<p>ART. 34 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salvo quanto previsto dall'art. 36.</p> <p>2. Promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto agli amministratori esecutivi, all'Amministratore Delegato e alla Direzione Generale. Egli si pone come interlocutore dell'organo con funzioni di controllo e dei comitati interni, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società. Per svolgere efficacemente la propria funzione, esercita una sorveglianza sull'andamento degli affari societari e sulla loro rispondenza alle politiche e agli indirizzi strategici della Banca e vigila sulla corretta attuazione delle delibere assunte, specie nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza.</p> <p>3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno; • garantisce l'efficacia del dibattito consiliare, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Consiglieri; • provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'ordine del 		<p style="text-align: center;"><i>(invariato)</i></p>

<p>giorno vengano fornite a tutti i consiglieri con congruo anticipo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha potere di proposta per le materie non delegate al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato se nominato; • coordina i lavori del Consiglio, verificandone la regolare costituzione e i risultati delle votazioni, favorendo in modo neutrale la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecitando la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori consiliari. <p>4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il processo di autovalutazione del Consiglio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate; • la Società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi. 		
<p>35 - ORGANI DELEGATI</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando in ogni caso il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio della delega.</p> <p>2. Gli organi delegati sono responsabili per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni alla regolamentazione riveniente da norme di legge, di statuto e dalle autorità di vigilanza nonché dalle linee strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione, monitorandone nel continuo il rispetto; nei limiti delle attribuzioni delegate, curano che l'assetto</p>		<p><i>(invariato)</i></p>

organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società.

3. A. Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque membri.

4. Ove non vi abbia provveduto il Consiglio all'atto della nomina, il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i propri membri il Presidente.

5. Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola almeno ogni 15 (quindici) giorni e comunque ogni qualvolta il Presidente del Comitato stesso lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

6. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; nelle votazioni la parità comporta reiezione.

7. Alle sedute del Comitato Esecutivo può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Comitato Esecutivo può eleggere tra i suoi membri un segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

9. Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 40.

10. Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo o dall'Amministratore delegato se nominato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile.

11. B. Amministratore Delegato

È facoltà del Consiglio di Amministrazione nominare, fra i Consiglieri, un Amministratore Delegato stabilendone poteri, funzioni e responsabilità. La nomina dell'Amministratore Delegato è in

<p>ogni caso alternativa a quella del Comitato Esecutivo.</p> <p>12. L'Amministratore Delegato esercita le funzioni previste dallo Statuto e i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione; riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito alle decisioni assunte.</p> <p>13. L'Amministratore Delegato formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente.</p> <p>14. Ove nominato, l'Amministratore Delegato cumula anche le funzioni di Direttore Generale e in tal caso può essere dipendente della Società.</p>		
<p>ART. 36 - DELEGHE</p> <p>1. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ad altri componenti della direzione generale, a comitati direzionali, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.</p> <p>2. Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, in materia di gestione corrente e di erogazione del credito, su proposta vincolante dell'Amministratore delegato se nominato, o del Direttore Generale, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima adunanza utile.</p> <p>3. Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo o dell'Amministratore Delegato, anche per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza successiva.</p>		<p><i>(invariato)</i></p>
<p>ART. 37 - REGOLAMENTI</p> <p>1. Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle</p>	<p>Si propone di eliminare il comma 1 in quanto, in ottemperanza ai nuovi requisiti regolamentari, è ora prevista da parte del Consiglio l'approvazione di una specifica Policy Fit&Proper.</p>	<p>ART. 37 - REGOLAMENTI</p> <p>1. Con apposito regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle</p>

<p>caratteristiche e dimensioni della Società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.</p> <p>2. Il Consiglio, con apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplina il proprio funzionamento, quello del Comitato Esecutivo e quello dell'Amministratore Delegato; • stabilisce la tempistica, le forme e i contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno. 		<p>caratteristiche e dimensioni della Società amministrata. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.</p> <p>2¹. Il Consiglio, con apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disciplina il proprio funzionamento, quello del Comitato Esecutivo e quello dell'Amministratore Delegato; <p>stabilisce la tempistica, le forme e i contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli organi ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno.</p>
<p>ART. 38 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e/o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. La convocazione è fatta dal Presidente, con avviso da inviare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo i casi di urgenza per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. Della convocazione deve essere data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e modo.</p> <p>3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella</p>		<p>(invariato)</p> <p>(invariato)</p> <p>3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella</p>

<p>trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se nominato, si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.</p> <p>4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.</p>	<p>Modifica apportata per ragioni di snellimento organizzativo</p>	<p>trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se nominato, si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.</p> <p>Nello stesso luogo deve essere presente il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.</p> <p>(invariato)</p>
<p>ART. 39 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. La votazione segreta deve invece adottarsi quando si tratti della nomina di persone.</p> <p>2. Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, gli amministratori si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.</p> <p>3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.</p> <p>4. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede; nelle segrete la parità importa reiezione.</p>		<p>(invariato)</p>
<p>ART. 40 - VERBALI DEL CONSIGLIO</p> <p>1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.</p> <p>2. I verbali delle riunioni illustrano il processo di formazione delle decisioni e le motivazioni alla base delle stesse.</p> <p>3. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.</p>	<p>Le modifiche introdotte in questo articolo rispondono tutte alle nuove prescrizioni di vigilanza.</p>	<p>ART. 40 - VERBALI DEL CONSIGLIO</p> <p>1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale da iscriversi sul relativo libro e da sottoscrivere da chi le presiede e dal segretario.</p> <p>2. I verbali delle riunioni illustrano puntualmente il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse e devono essere idonei a consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.</p> <p>3. Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal segretario, fanno</p>

		prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.
<p>ART. 41 - COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI</p> <p>1. Agli amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce inoltre annualmente la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo statuto, in coerenza con la politica di remunerazione deliberata dall'Assemblea.</p> <p>3. Agli amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>4. Essi hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.</p>		(invariato)
<p>ART. 42 - COLLEGIO SINDACALE</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nel rispetto della normativa vigente; designa il Presidente del Collegio Sindacale e fissa inoltre l'emolumento annuale dei Sindaci valido per l'intero periodo di durata del loro mandato.</p>	<p>Ove non altrimenti motivato, le modifiche introdotte in questo articolo rispondono alle nuove prescrizioni di vigilanza ovvero operano aggiustamenti o coordinamenti di richiami.</p>	<p>ART.42 COLLEGIO SINDACALE</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti fra soggetti che devono essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e applicabile; l'assemblea designa il Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>2. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile. A tal fine, sia la lista di candidati presentata dal Consiglio che quelle eventualmente presentate da soci a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare l'equilibrio tra i generi nella composizione del Collegio risultante dall'esito del voto.</p> <p>3. Il Collegio Sindacale, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, definisce e approva una</p>

<p>2. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.</p> <p>3. I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre Società appartenenti al gruppo nonché nelle Società partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al gruppo.</p> <p>4. I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa.</p> <p>5. I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>6. Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.</p>	<p>Si propone la eliminazione del comma in quanto meramente riproduttivo del divieto di interlocking previsto dalla specifica normativa. Mantenerlo significherebbe doverlo aggiornare ogni volta che questa normativa mutasse.</p> <p>ex comma 1 di questo articolo, vecchio testo</p>	<p>Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti. All'assemblea ordinaria dei soci deve essere fornita adeguata informativa sulla Politica di idoneità adottata.</p> <p>2. Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Collegio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività in concorrenza con quella della Società, salvo si tratti di organismi di Categoria.</p> <p>4 3. I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre Società appartenenti al gruppo nonché nelle Società partecipate di rilievo strategico anche se non appartenenti al gruppo.</p> <p>4 5. I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa.</p> <p>6 5. I Sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.</p> <p>7. L'emolumento spettante a ciascun sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.</p> <p>8 6. Oltre all'emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.</p>
--	---	---

ART. 43 - NOMINA, DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI

1. Alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dai Soci, con le seguenti modalità:

- ciascuna lista deve contenere un numero di candidati alla carica di Sindaco effettivo e alla carica di Sindaco supplente pari al numero di Sindaci da nominare. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati sono elencati in ordine progressivo;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci;
- ciascuna lista presentata da Soci deve essere sottoscritta da almeno 400 (quattrocento) Soci, qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta;
- i Soci sottoscrittori, al momento della presentazione della lista, devono essere iscritti al libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e avere diritto di intervenire e di votare in Assemblea. I Soci sottoscrittori, le cui azioni della Società siano depositate presso altri intermediari, devono depositare unitamente alla lista il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato dall'intermediario;
- le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato;
- ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e in caso di inosservanza la sua

Ove non altrimenti motivato, le modifiche introdotte in questo articolo rispondono alle nuove prescrizioni di vigilanza ovvero operano aggiustamenti o coordinamenti di richiami.

ART. 43 - NOMINA, DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI SINDACI

1. Alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale si procede sulla base di liste, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dai Soci, con le seguenti modalità:

- ciascuna lista deve contenere un numero di candidati alla carica di Sindaco effettivo e alla carica di Sindaco supplente pari al numero di Sindaci da nominare. Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. **A tal fine almeno un sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.** In ciascuna sezione i candidati sono elencati in ordine progressivo;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci;
- ciascuna lista presentata da Soci deve essere sottoscritta da almeno 400 (quattrocento) Soci, qualunque sia la partecipazione al capitale da essi detenuta;
- i Soci sottoscrittori, al momento della presentazione della lista, devono essere iscritti al libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e avere diritto di intervenire e di votare in Assemblea. I Soci sottoscrittori, le cui azioni della Società siano depositate presso altri intermediari, devono depositare unitamente alla lista il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata rilasciato dall'intermediario;
- le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato;
- ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista e in caso di inosservanza la sua

sottoscrizione non viene computata per nessuna lista;

- ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

2. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità:

- il curriculum professionale dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i candidati, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi, se del caso, quelli di indipendenza.

3. Le liste presentate senza l'osservanza dei commi che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la documentazione incompleta relativa a singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi, senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.

4. All'elezione della carica di Sindaco si procede come segue:

- sono prese in considerazione, ai fini delle nomine, solo le liste che abbiano ottenuto almeno 500 (cinquecento) voti validamente espressi;
- ogni Socio può votare una sola lista;
- in caso di presentazione di più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella sezione della lista riferita a ciascuna carica, tutti i Sindaci da nominare tranne un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente e precisamente il candidato indicato al primo posto nella sezione di riferimento della lista;

sottoscrizione non viene computata per nessuna lista;

- ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

2. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono essere presentati, a pena di ineleggibilità:

- il curriculum professionale dei candidati;
- le dichiarazioni con le quali i candidati, attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai sensi di legge e di Statuto ai fini dell'assunzione della carica, compresi, se del caso, quelli di indipendenza.

3. Le liste presentate senza l'osservanza dei commi che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la documentazione incompleta relativa a singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi, senza invalidare la presentazione della lista di appartenenza.

4. All'elezione della carica di Sindaco si procede come segue:

- sono prese in considerazione, ai fini delle nomine, solo le liste che abbiano ottenuto almeno 500 (cinquecento) voti validamente espressi;
- ogni Socio può votare una sola lista;
- in caso di presentazione di più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella sezione della lista riferita a ciascuna carica, tutti i Sindaci da nominare tranne un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente e precisamente il primo candidato in ordine progressivo indicato nella sezione di riferimento della lista, **che consenta il rispetto delle quote di genere;**

- viene eletto a Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i Sindaci sono tratti da tale lista; in tal caso viene eletto a Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto della lista;
- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista oppure nessuna lista ottenga almeno 500 (cinquecento) voti validi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto senza osservare il procedimento di cui ai precedenti alinea;
- nel caso di parità di voti tra liste, si procederà con votazione di ballottaggio;
- nel caso in cui, a causa dell'esclusione di singoli candidati, non si raggiunga il numero di Sindaci da nominare, l'Assemblea nomina i Sindaci mancanti con le maggioranze di Statuto, sulla base delle candidature presentate in sede assembleare.

5. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

6. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra fino alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tratto dalla lista di appartenenza del Sindaco cessato.

7. Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla successiva Assemblea ne esercita le funzioni il Sindaco effettivo più anziano in carica e, in mancanza, il

Modifica apportata per ragioni di chiarezza interpretativa

- viene eletto a Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i Sindaci sono tratti da tale lista; in tal caso viene eletto a Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di Sindaco effettivo indicato al primo posto della lista;
- nel caso in cui non venga presentata alcuna lista oppure nessuna lista ottenga almeno 500 (cinquecento) voti validi, l'Assemblea delibera con le maggioranze di Statuto senza osservare il procedimento di cui ai precedenti alinea;
- nel caso di parità di voti tra liste, si procederà con votazione di ballottaggio;
- nel caso in cui, a causa dell'esclusione di singoli candidati, non si raggiunga il numero di Sindaci da nominare, l'Assemblea nomina i Sindaci mancanti con le maggioranze di Statuto, sulla base delle candidature presentate in sede assembleare.

5. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito.

6. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, **subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza in materia di equilibrio fra i generi. A tal fine almeno un sindaco supplente deve appartenere al genere meno rappresentato.**

7. Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla successiva Assemblea ne esercita le funzioni **il più anziano di età dei**

<p>più anziano di età tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>8. Ai fini della sostituzione dei Sindaci cessati, l'Assemblea delibera con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singoli candidati, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza dei Sindaci cessati. Ove, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere in tal modo, la nomina dei Sindaci da sostituire avviene con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singole candidature, presentate in sede assembleare, senza vincolo di lista.</p>		<p>sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.</p> <p>8. Ai fini della sostituzione dei Sindaci cessati, l'Assemblea delibera con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singoli candidati, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste di appartenenza dei Sindaci cessati. Ove, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere in tal modo, la nomina dei Sindaci da sostituire avviene con votazione secondo le maggioranze di Statuto su singole candidature, presentate in sede assembleare, senza vincolo di lista.</p>
<p>ART. 44 - COMPITI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>1. Il Collegio Sindacale vigila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto; • sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto 		<p>ART. 44 - COMPITI E POTERI DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>1. Il Collegio Sindacale vigila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto; • sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; • sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto

<p>funzionamento e sul processo di informativa finanziaria;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, ivi compreso il processo di determinazione del capitale interno (ICAAP); • sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle Società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; • sulla revisione legale dei conti e l'indipendenza del revisore; • sugli altri atti e fatti precisati dalla legge. <p>2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.</p> <p>3. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.</p> <p>5. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>6. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Pari obbligo incombe anche alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti di cui al successivo art. 46.</p>		<p>funzionamento e sul processo di informativa finanziaria;</p> <ul style="list-style-type: none"> • sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, ivi compreso il processo di determinazione del capitale interno (ICAAP); • sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle Società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento; • sulla revisione legale dei conti e l'indipendenza del revisore; • sugli altri atti e fatti precisati dalla legge. <p>2. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.</p> <p>3. A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p> <p>4. Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.</p> <p>5. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.</p> <p>6. Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Pari obbligo incombe anche alla Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti di cui al successivo art. 46.</p>
---	--	---

<p>7. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p> <p>8. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.</p> <p>9. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</p> <p>10. I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano il processo di formazione delle decisioni e le motivazioni alla base delle stesse.</p> <p>11. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p>	<p>Modifica introdotta per rispondere alle nuove prescrizioni di vigilanza.</p>	<p>7. Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p> <p>8. Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.</p> <p>9. I Sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.</p> <p>10. Il verbale delle riunioni del Collegio Sindacale deve consentire una ricostruzione dello svolgimento del dibattito e delle diverse posizioni espresse.</p> <p>11. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p>
<p>ART. 45 - FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE</p> <p>1. Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza, per i quali si può prescindere dal termine e dalle modalità suindicate. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e la posta elettronica.</p> <p>2. Il Presidente del Collegio Sindacale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantisce l'efficacia del dibattito all'interno del Collegio, adoperandosi affinché le deliberazioni adottate siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo fattivo di tutti i Sindaci; • provvede affinché adeguate informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all'ordine del 		<p><i>(invariato)</i></p>

<p>giorno vengano fornite a tutti i Sindaci con congruo anticipo;</p> <ul style="list-style-type: none"> • cura che il processo di autovalutazione del Collegio sia condotto con efficacia, le relative modalità di svolgimento siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori dell'organo, siano adottate tutte le misure correttive necessarie per fare fronte alle carenze eventualmente riscontrate. <p>3. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.</p> <p>4. Le adunanze possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e in particolare a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione. In tal caso i Sindaci a conclusione della stessa provvedono a rilasciare, previa lettura del verbale da parte del Presidente, apposita dichiarazione, anch'essa da verbalizzare, di esatta corrispondenza del contenuto di esso con le questioni trattate. Gli intervenuti dovranno inoltre sottoscrivere, alla prima occasione utile, il verbale a suo tempo approvato.</p> <p>5. La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.</p>		
<p>ART. 46 - REVISIONE LEGALE</p> <p>1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione, su incarico conferito dall'Assemblea.</p> <p>2. L'incarico ha la durata prevista dalla legge e può essere revocato nei casi e nei modi stabiliti dalla stessa.</p> <p>3. La società di revisione svolge le funzioni di cui al D. Lgs. 39 del 2010.</p>		<p><i>(invariato)</i></p>
<p>ART. 47 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p>		

<p>1. L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio, fra i soci, tre Probiviri effettivi e due supplenti.</p> <p>2. I componenti il Collegio dei Probiviri vengono nominati sulla base di candidature, presentate dal Consiglio di Amministrazione o da ciascun interessato che abbia la qualità di Socio, depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e accompagnate dalla dichiarazione con cui ogni candidato (sotto la propria responsabilità e con firma autenticata ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato), attesta la inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità elencate all'art. 2382 del cod. civ.</p> <p>3. A pena di inammissibilità della candidatura, ciascun proponente dovrà indicare se intenda candidarsi come probiviro effettivo o come probiviro supplente.</p> <p>4. In caso di parità di voti, ove necessario, si intendono eletti i candidati più anziani di età.</p> <p>5. I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.</p> <p>6. I supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla successiva Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.</p>	<p>Per correttezza operativa e poiché si tratta di una carica di minore rilievo, si propone di evitare l'autenticazione della firma del candidato al ruolo di proboviro.</p>	<p>2. I componenti il Collegio dei Probiviri vengono nominati sulla base di candidature, presentate dal Consiglio di Amministrazione o da ciascun interessato che abbia la qualità di Socio, depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e accompagnate dalla dichiarazione con cui ogni candidato (sotto la propria responsabilità e con firma autenticata ai sensi di legge o da personale della Società a ciò autorizzato), attesta la inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità elencate all'art. 2382 del cod. civ.</p> <p style="text-align: center;"><i>(invariato)</i></p>
<p>ART. 48 - COMPETENZA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI</p> <p>1. Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e Società. Esso regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.</p> <p>2. Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante</p>		<p style="text-align: center;"><i>(invariato)</i></p>

<p>dell'aspirante Socio, si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 9, comma secondo, del presente statuto.</p>		
<p>ART. 49 - DIREZIONE GENERALE</p> <p>1. La direzione generale è composta dal Direttore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.</p> <p>2. Le deliberazioni concernenti la nomina e la revoca dei componenti la direzione generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.</p> <p>3. Resta fermo quanto previsto dal comma 14 dell'art. 35.</p>		<p><i>(invariato)</i></p>
<p>ART. 50 - FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE</p> <p>1. Il Direttore Generale, nel rispetto dei poteri conferitigli e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento e controllo delle attività esecutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provvede alla gestione di tutti gli affari correnti; • esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli; • sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti servizi; • avvia autonomamente le azioni giudiziarie urgenti e opportune per assicurare il recupero dei crediti, sottoponendole per la ratifica agli Organi competenti. <p>2. Il Direttore Generale è il capo del personale. Ha il potere di proposta in materia di assunzioni, promozioni e revoche, esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione in materia di gestione delle risorse umane e sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone tempestivamente al Presidente per le eventuali deliberazioni.</p> <p>3. Il Direttore Generale prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle del Comitato Esecutivo; coadiuvato dagli altri componenti della direzione generale dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del</p>		<p><i>(invariato)</i></p>

<p>Comitato Esecutivo, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'art. 36.</p> <p>4. In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vice Direttore vicario designato dal Consiglio di Amministrazione.</p>		
TITOLO IV		
<p>ART. 51 - POTERI DI FIRMA</p> <p>1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.</p> <p>2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.</p> <p>3. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli consiglieri per determinati atti o categorie di atti.</p> <p>La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.</p> <p>4. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure a dipendenti della Società e a terzi per il compimento di determinati atti.</p>		<i>(invariato)</i>
TITOLO V – BILANCIO		
<p>ART. 52 - BILANCIO DI ESERCIZIO</p> <p>1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, della relazione sull'andamento della gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.</p> <p>3. Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429 cod. civ. gli amministratori e i sindaci indicano specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale</p>		<i>(invariato)</i>

<p>per il conseguimento dello scopo mutualistico, e illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.</p>		
<p>ART. 53 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 1. L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue: a) in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale; b) il 20% alla riserva statutaria; c) ai titolari di azioni che possono godere dei diritti patrimoniali, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea. 2. L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere destinato alla riserva statutaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché al fondo per l'acquisto o rimborso di azioni della Società.</p>	<p><i>Si fa presente che è stato riportato nella tabella "testo vigente" il testo così come deliberato dal Consiglio in data 25 novembre 2021 e comunicato con pec in data 1 dicembre 2021.</i></p>	<p><i>(invariato)</i></p>
<p>TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p>		
<p>ART. 54 - SCIoglimento E NORME DI LIQUIDAZIONE 1. In ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale. 2. Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.</p>		<p><i>(invariato)</i></p>